



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 91 del 10/06/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 maggio 2011, n. 1125

Intesa della Conferenza Unificata del 29 aprile 2010 relativa al riparto della quota del Fondo per le Politiche della famiglia a favore dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e di altri interventi a favore delle famiglie. Approvazione Programma di intervento.

L'Assessore al Welfare e al Lavoro, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Politiche per le persone, le famiglie e le pari opportunità, confermata dalla Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità, riferisce quanto segue.

In data 29 aprile 2010 la Conferenza Unificata, ha approvato l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato alle politiche per la famiglia e le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, in merito al riparto della quota del Fondo per le politiche della famiglia a favore dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e di altri interventi a favore delle famiglie, cui sono destinate, attraverso il Decreto del Sottosegretario di Stato con delega alle politiche per la famiglia, in data 20 luglio 2010, le risorse di cui alla ripartizione del Fondo delle politiche per la famiglia, per l'anno 2010, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 19, comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248.

La predetta Intesa stabilisce le finalità, i criteri di ripartizione delle risorse, le modalità attuative nonché il monitoraggio del sistema degli interventi dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e di altri interventi a favore delle famiglie cui sono destinati, ai sensi dell'intesa sancita in Conferenza unificata e di cui al repertorio atti n.109 del 7/10/2010, 100 (cento) milioni di euro del Fondo per le politiche della famiglia di cui al Decreto del Sottosegretario di Stato con delega alle politiche per la famiglia, in data 20 luglio 2010.

Le risorse ripartite sono finalizzate:

- a) in via prioritaria, al proseguimento dello sviluppo ed al consolidamento del sistema integrato di servizi socio-educativi per la prima infanzia -anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi di servizio di cui alla citata delibera del CIPE n. 82 del 3 agosto 2007 -e potranno essere utilizzate per l'attivazione di nuovi posti, per sostenere i costi di gestione dei posti esistenti e per il miglioramento qualitativo dell'offerta;
- b) alla realizzazione di altri interventi a favore delle famiglie, assicurando che ad essi accedano prioritariamente le famiglie numerose o in difficoltà, sulla base della valutazione del numero e della composizione del nucleo familiare e dei livelli reddituali.

Tali finalità generali vengono perseguite dalle Regioni e dalle Province Autonome, tenendo conto dei bisogni emergenti delle famiglie, nel rispetto della normativa nazionale e regionale e nell'ambito della

propria autonomia programmatica. Le risorse sono ripartite secondo i criteri di riparto già previsti per il Fondo nazionale per le politiche sociali, come nella tabella di cui all'allegato A all'Intesa.

Alla Regione Puglia è stata assegnata la somma di € 6.976.912,00.

Per l'attuazione della presente intesa le Regioni e le Province autonome si impegnano ad approvare, in accordo con le autonomie locali (Anci regionale) specifici programmi di intervento elaborati per tipologie di servizi individuati con riferimento al Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali e nel rispetto della normativa vigente.

Il Dipartimento per le politiche della famiglia si impegna ad erogare le quote di finanziamento spettante, previa sottoscrizione con ogni regione o provincia autonoma di un accordo relativo ai programmi di cui innanzi.

Sulla base di quanto innanzi, si propone di approvare lo specifico Programma di intervento relativo alla predetta "Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato alle politiche per la famiglia e le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, in merito al riparto della quota del Fondo per le politiche della famiglia a favore dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e di altri interventi a favore delle famiglie" di cui all'Allegato A al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

Tale Programma è articolato su n. 2 linee programmatiche di intervento connesse alle finalità specifiche di cui all'art. 2 dell'Intesa della Conferenza Unificata, da approvarsi in accordo con le autonomie locali (ANCI regionale) così come previsto dall'art. 4 della medesima Intesa, attraverso la stipula di un protocollo di intesa il cui schema è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

In particolare nell'ambito del predetto Programma si propone di approvare le seguenti linee ed il seguente riparto per ciascuna linea di intervento:

1) € 3.476.912,00 per la realizzazione di servizi integrativi e sperimentali per la prima infanzia.

La Regione Puglia intende favorire il potenziamento di una rete estesa, qualificata e differenziata su tutto il territorio regionale di servizi socio-educativi per l'infanzia, al fine di promuovere e garantire il benessere e lo sviluppo dei bambini, il sostegno al ruolo educativo dei genitori e la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura, nonché di sostenere l'iniziativa privata nell'erogazione di servizi di cura.

Per il raggiungimento di tali finalità, si intende promuovere un'iniziativa a titolarità regionale attraverso un Avviso Pubblico, rivolto a Comuni singoli, associati o consorziati, anche in partenariato con soggetti privati, per concessione di aiuti finalizzati alla realizzazione di:

- servizi integrativi e sperimentali per la prima infanzia

- Rientrano in questa tipologia, conformemente agli articoli 3 e 5 della legge n. 285/1997 e al regolamento regionale n. 4/2007 e smi:

a) Spazio bambini e bambine: servizio con caratteristiche educative e ludiche per l'assistenza a bambini e bambine da 0 a 36 mesi, per un tempo giornaliero non superiore alle cinque ore, privo di servizi di mensa e di riposo pomeridiano. Il rapporto numerico tra educatori e bambini non deve essere superiore a 8 bambini per ogni educatore, elevabile a 9 nel caso vengano accolti solo bambini tra i diciotto e i trentasei mesi e a 12 per la fascia di età tra i ventiquattro e i trentasei mesi; il servizio può accogliere un massimo di 50 bambini;

b) Servizio di pre e post-accoglienza: servizio preposto all'accoglienza dei bambini e delle bambine di età compresa tra 0-36 mesi, attivato nelle fasce orarie pre e postapertura dei nidi. Il servizio è erogato nelle medesime strutture che ospitano i nidi. Il personale preposto a funzioni educative, come per i nidi e micronidi, deve essere almeno in numero di un operatore ogni sei bambini di età inferiore ad un anno e almeno di un operatore ogni dieci bambini di età superiore.

c) Sezioni primavera: sezioni aggregate a scuole di infanzia per l'accoglienza di bambini in età

compresa tra i 24 e i 36 mesi i cui standard strutturali e qualitativi sono analoghi agli standard degli asili nido (art. 53 reg. 4/2007)

d) Piccoli gruppi educativi: servizio volto ad affiancare i nuclei familiari, anche nell'ambito di esperienze di mutuo-aiuto familiare, nelle funzioni educative e di assicurare un idoneo ambiente protetto per la prima socializzazione dei bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi, alternativo all'asilo nido o nido d'infanzia per un numero di ore non superiore alle sei ore al giorno. I piccoli gruppi educativi sono composti da un numero massimo di 4 bambini in uno spazio appositamente dedicato, in cui sia presente almeno una figura di educatore che provvede alla elaborazione di un progetto educativo e alla condivisione dello stesso con i genitori (art. 101, reg. 4/2007).

- Servizi sperimentali: rientrano in questa tipologia tutti i servizi sperimentali per la prima infanzia, non riconducibili alle categorie specificatamente individuate nel regolamento 4/2007 e s.m.i. che rispondono ad esigenze particolari delle famiglie e/o a particolari caratteristiche territoriali, demografiche e sociali dei comuni di riferimento e/o a difficoltà di soddisfare la domanda. I requisiti strutturali e organizzativi individuati non devono in ogni caso, risultare in contrasto con i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia di servizi socio-assistenziali.

Le risorse dovranno essere utilizzate per interventi di messa a punto e/o adeguamenti funzionali di strutture per servizi e interventi di carattere integrativo e/o di carattere innovativo e sperimentale rispetto all'offerta socio-educativa pubblica e privata per la prima infanzia al fine di implementare elementi aggiuntivi nell'organizzazione delle prestazioni erogate, in coerenza con quanto previsto dalla programmazione sociale regionale e con quanto richiesto dal Regolamento Regionale n. 4/2007 e ogni altra norma vigente in materia di requisiti strutturali e organizzativi per strutture socio-educative per l'infanzia.

Oggetto: Intesa della Conferenza Unificata del 29 aprile 2010 relativa al riparto della quota del Fondo per le

Politiche della famiglia a favore dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e di altri interventi a favore

delle famiglie. Approvazione Programma di intervento.

2) € 3.500.000,00 per la realizzazione di interventi a favore delle famiglie in difficoltà.

Per il raggiungimento di tale finalità, si intende promuovere un'iniziativa a carattere locale attraverso il coinvolgimento degli Ambiti territoriali sociali ai quali saranno ripartite e assegnate le risorse finanziarie sulla base del numero di famiglie numerose presenti sul territorio e previa elaborazione di Programmi Locali di Intervento che prevedano tempi e modalità di attuazione degli interventi sopra richiamati.

I Programmi Locali potranno prevedere:

a) assegnazione di bonus e/o riduzioni delle tariffe e delle rette per servizi di competenza comunale;

b) agevolazioni e/o riduzioni delle imposte e tributi di competenza comunale;

c) agevolazioni nell'uso dei trasporti pubblici,

d) riduzione per i servizi e le attività formative e culturali extrascolastiche per i ragazzi (campi scuola, vacanze studio, accesso a musei, teatri, cinema, attività sportive, attività ludico-motorie, ecc.);

e) iniziative locali di promozione di sconti presso attività commerciali convenzionate, attraverso il coinvolgimento delle Associazioni di Categoria;

f) altri interventi a sostegno delle famiglie numerose, diversi da quelli fin qui indicati.

I destinatari delle misure di intervento che gli Ambiti dovranno realizzare sul proprio territorio sono destinate ai nuclei familiari, di cui agli artt. 22 e 27 della l.r. n. 19/2006, anche monogenitoriali, con numero di figli conviventi minori pari o superiore a quattro -compresi eventuali minori in affidamento familiare, in affido pre-adoattivo -composti da cittadini italiani o di uno stato appartenente all'Unione Europea, oppure, per i cittadini extracomunitari, in possesso del permesso di soggiorno CE per

soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, residenti in Puglia da almeno sei mesi.

Con successivo provvedimento della Giunta regionale verranno ripartite e assegnate le risorse finanziarie, nonché indicate le linee guida per la redazione dei Programmi Locali di Intervento.

Con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 42 della L.R. n. 28/2001 e dell'art. 11 della L.R. n. 35/2009, si provvede, altresì, alla iscrizione nel bilancio di previsione 2010, in termini di competenza e cassa della maggiore entrata pari ad € 6.976.912,00 assegnati con il predetto Decreto del Sottosegretario di Stato con delega alle politiche della famiglia del 20 luglio 2010.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.:

L'onere derivante dal presente provvedimento, ammontante a complessivi € 6.976.912,00, trova adeguata copertura finanziaria sul Capitolo 785110 - U.P.B. 5.1.1 di spesa del bilancio regionale 2011-residui di stanziamento 2010.

All'impegno della somma si provvederà con atto della dirigente del Servizio Politiche di benessere sociale e pari opportunità.

Il provvedimento del quale si propone l'adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a) e f) della legge regionale n. 7/1997. L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dall'Alta Professionalità dell'Ufficio e dalla Dirigente del Servizio Politiche di benessere sociale e pari opportunità;

a voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA

- di approvare il Programma di intervento dettagliato nelle due linee di cui alla narrativa del presente atto relativo all'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato alle politiche per la famiglia e le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, in merito al riparto della quota del Fondo per le politiche della famiglia a favore dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e di altri interventi a favore delle famiglie, approvata in Conferenza Unificata 29 aprile 2010 - per la realizzazione degli interventi di cui alle Schede Progetto costituenti l'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché lo Schema di accordo con l'ANCI, di cui all'Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, così come previsto dalla medesima Intesa;

- di autorizzare la Dirigente del Servizio Politiche di benessere sociale e pari opportunità alla sottoscrizione della prevista Intesa con il D.P.F. per l'accesso ai finanziamenti nazionali finalizzati alla realizzazione del Programma di interventi di cui all'Allegato A);

- di autorizzare l'Assessore al Welfare dr.ssa Elena Gentile alla sottoscrizione dell'accordo con l'ANCI regionale e ad apportare le eventuali modifiche che dovessero risultare opportune in sede di

sottoscrizione dello stesso;

- di demandare alla Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità ogni altro adempimento attuativo;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul sito www.regione.puglia.it e nelle pagine dedicate all'Assessorato al Welfare.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola